



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

del 18/11/2013

OGGETTO

Terzo Piano Sociale di Zona 2014/2016 – Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 – L.R. n. 19/2006).

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di novembre nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze del Consiglio, convocato con nota del 12/11/2013 prot. n. 70222, consegnata al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Piergiovanni Nicola – Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune dott. Casalino Carlo.

Procedutosi all'appello nominale, completato alle ore 16,50, come dichiarato dal Presidente, sono presenti in aula n.24 e assenti n. 01 (Tammacco)

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si dà atto altresì che sono stati presenti in corso di seduta, anche non continuamente, gli Assessori: Maralfa G., Abbattista G., Amato A., Bellifemine F., Gadaleta R., la Ghezza S., Mongelli E.-

Il dibattito relativo all'intera seduta consiliare viene registrato con sistema informativo su unità di memoria esterna. Dello stesso sarà reso verbale a parte, curato da ditta specializzata.

Sono stati presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

NATALICCHIO Paola

- SINDACO -

Presente

Consiglieri

Consiglieri

PATIMO SAVERIO	Presente	LA GRASTA ROBERTO	Presente
ALTOMARE A. ELISABETTA	Presente	SIRAGUSA LEONARDO	Presente
DE CANDIA NICOLA DAVIDE	Presente	PORTA GIOVANNI	Presente
CICCOLELLA RAFFAELLA A.	Presente	CAMPOREALE NICOLA	Presente
GERMINARIO GIULIO	Presente	MINUTO ANNA CARMELA	Presente
PERCOCO GIUSEPPE A.	Presente	TAMMACCO SAVERIO	Assente
ANGELETTI COSIMO	Presente	ROSELLI LUIGI	Presente
PIERGIOVANNI NICOLA	Presente	DE CEGLIA IPPOLITA M.	Presente
FACCHINI GIOVANNI	Presente	MASTROPASQUA PIETRO	Presente
DE ROBERTIS MAURO	Presente	PISANI ANTONIO	Presente
CIRILLO IGNAZIO	Presente	CAPUTO MARIANO	Presente
PAPPAGALLO ONOFRIO	Presente	GAGLIARDI DOMENICO	Presente

Presenti n. 24 – Assenti n. 01



E', altresì, presente in aula il Dirigente del Settore Socio Educativo dott.ssa Marilina D'Abramo.

Dell'intero dibattito registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna, è reso verbale a parte.

Introdotta dal Presidente del C.C. illustra l'argomento in oggetto l'Assessore alle Politiche Sociali Avv. Giuseppe Maralfa.

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri Facchini, Roselli, Camporeale, Altomare, Caputo, De Robertis e de Candia, in replica lo stesso Assessore relatore e, per la parte tecnica, il Dirigente del Settore Socio Educativo.

Esauriti gli interventi il Presidente del C.C. pone in votazione gli emendamenti proposti allo "schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali" in esame.

Si dà atto che degli emendamenti proposti in aula viene favorevolmente accolto il solo emendamento proposto dalla 5^a Commissione Consiliare Permanente (Socialità), illustrato in aula dal Presidente della stessa, Cons.re Facchini, di seguito riportato:

- cassare all'art. 18 le parole "**della metà più**" e sostituirle con la preposizione "di",

come dettagliatamente riportato nel verbale dell'odierna seduta, reso a parte;

Prima della votazione finale sul provvedimento in esame intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Roselli e Porta.

Si dà atto che, a seguito del movimento registratosi durante la discussione, al momento della votazione del provvedimento sono presenti 20 Consiglieri e assenti 5 (Patimo, Altomare, Minuto, Tammacco e Mastropasqua).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Puglia con la **Legge Regionale 10.07.2006, n.19** (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) ha approvato il "**Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia**", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza;
- la predetta normativa, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "**Piano Sociale di Zona**, quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche sociali concernenti gli interventi sociali e socio-sanitari;
- la Regione Puglia con deliberazione n. 1534 del 2.08.2013 approva il Piano Regionale delle Politiche Sociali III triennio (2013-2015) dando avvio al terzo ciclo di programmazione sociale in Puglia ed al percorso per la predisposizione del III Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale Molfetta-Giovinazzo per il triennio 2014/2016;
- il percorso per l'approvazione del III Piano Sociale di Zona 2014/2016 dell'Ambito territoriale Molfetta-Giovinazzo prevede in via preliminare: la conferma dei confini amministrativi dell'ambito territoriale, l'individuazione del comune capofila dell'Ambito, l'individuazione della forma associativa da adottarsi;

il Coordinamento Istituzionale con verbale n.8 del 30.09.2013 procedeva a :

- a) confermare i confini amministrativi dell'ambito territoriale dei comuni di Molfetta e Giovinazzo;
- b) individuare il Comune di Molfetta quale comune capofila dell'Ambito;
- c) adottare, come forma associativa per la gestione delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali del nuovo Piano di Zona, quella della convenzione;



- il Coordinamento Istituzionale con verbale del 7.10.1013 n. 9 approvava il nuovo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

- il nuovo schema di convenzione deve essere approvato nei Consigli Comunali di entrambi i Comuni dell'Ambito;

Tutto còpremessò:

Visto il verbale del Coordinamento Istituzione del 7.10.1013 n. 9 che approva il nuovo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.E.LL. approvato con Dlgs n. 267/2000;

Vista la deliberazione regionale del n. 1534 del 2.08.2013;

Acquisito il parere della 5^a Commissione Consiliare Permanente (Socialità) espresso con verbale n. 11 del 15/11/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Socio Educativo, sotto l'aspetto della regolarità tecnica, e dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario ad interim sotto l'aspetto della non rilevanza contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267/2000 e ss.mm.ii, in calce al presente atto.

Con voti favorevoli 15, astenuti 5 (Camporeale, De Ceglia, Roselli, Pisani e Caputo) espressi in forma palese da n. 15 consiglieri votanti su n. 20 consiglieri presenti

DELIBERA

Per quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente riportato e riscritto.

1. Approvare il nuovo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, Segretario Generale, al Dirigente del Settore Socio Educativo - responsabile dell'Ufficio di Piano, al Dirigente del Servizio Economico Finanziario ad interim per quanto di rispettiva competenza.
3. Pubblicare il presente atto all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente.

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Il Dirigente Settore Socialità

(dott.ssa Angela Maria Anna D'Abramo)

Angela Maria Anna D'Abramo

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000

In ordine alla non rilevanza contabile

FAVOREVOLE

Il Dirigente Settore Economico Finanziario ad interim

(dott. Giuseppe Popopola)





Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale



Comune di Molfetta
Ass. ai Servizi Socio Educativi

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2016

AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI MOLFETTA E GIOVINAZZO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

(ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 - l.r. n. 19/2006)

L'anno **2013** (duemilatredici) addì _____ del mese di _____ alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del **Comune di Molfetta** sono presenti:

- **l'Amministrazione Comunale di Molfetta**, rappresentata dal Sindaco, Paola Natalicchio
- **l'Amministrazione Comunale di Giovinazzo**, rappresentata dal Sindaco, Tommaso Depalma.

PREMESSO che:

- la Regione Puglia ha approvato la **Legge Regionale 10.07.2006, n.19** (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) "*Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "**Piano Sociale di Zona**" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali e socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito Ambito territoriale;
- con la **Deliberazione G.R. n. 1534 del 02.08.2013** la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006, ha approvato il **Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2013-2015**;
- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;



Art. 2 - Finalità
Finalità della presente Convenzione è la piena attuazione del Piano Sociale di Zona per il triennio 2014-2016, attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi.
La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socio assistenziali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio.
In particolare con la presente Convenzione viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3.

(Handwritten mark)

Art. 1 - Recepimento della premessa
La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:

a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Molfetta, che opera quale **Comune capofila** in luogo e per conto degli enti deleganti;

b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Coordinamento Istituzionale**;

c) la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**;

che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

'Amministrazione Comunale di Molfetta, con Del. C.C. n. _____ del _____

'Amministrazione Comunale di Giovinazzo, con Del. C.C. n. _____ del _____

I Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;

che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

- l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito territoriale;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali. A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:
 - o modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
 - o la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona 2014-2016 al capitolo _____;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, degli interventi e dei servizi previsti nel Piano di Intervento per l'Infanzia e nel Piano di Intervento per gli anziani a valere sul Piano di Azione e Coesione 2013-2015, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano Sociale di Zona di ambito territoriale.

L'ente locale titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune capofila per il tramite dei seguenti organi: il Coordinamento Istituzionale (organo di indirizzo politico) e l'Ufficio di Piano (tecnostuttura di riferimento e supporto), salvo che non sia diversamente specificato.

Art. 4 - Principi fondamentali

La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondata sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

- la leale collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione;
- il rispetto delle indicazioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, nel perseguimento prioritario degli obiettivi di servizio, attraverso il Piano sociale di zona e nell'incremento della quota di risorse comunali apportate a cofinanziamento dei servizi a gestione associata di ambito;
- il mantenimento della spesa sociale comunale storica complessiva e pro-capite;
- la garanzia dell'equità nell'accesso ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell'Ambito, con riferimento al principio di universalismo selettivo per l'accesso ai servizi e alla omogeneità dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi per i cittadini-utenti;
- l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati anche attraverso Regolamenti di Ambito;
- la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica periodica del Piano sociale di zona;
- la collaborazione degli Enti associati alla programmazione coordinata dei Piani di Intervento dei servizi di cura per anziani e per infanzia finanziati con il Piano di Azione e Coesione (PAC) 2013-2015.



Art. 5. - Obiettivi

L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale e sociosanitaria indicati dal PRPS 2013-2015 approvato con dgr 1534 del 2 agosto 2013;
- d. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- e. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- f. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 6 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di stipula della stessa e comunque fino al completamento delle attività previste dal III Piano sociale di zona 2014-2016, durante il quale la presente convenzione s'intende tacitamente prorogata.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.17 della Convenzione.

Art. 7 - Comune capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Molfetta quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale.

Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale.

Il Comune capofila si configura quale ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione dei Comuni.

Al Comune capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:

- approvare il Piano Sociale di Zona e i Regolamenti di Ambito adottati dal Coordinamento Istituzionale;
- approvare i Piani di intervento per l'infanzia e per gli Anziani a valere sul PAC Servizi di Cura 2013-2015;
- promuovere le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione necessarie per la stesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito;
- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- gestire le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;

- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare ed assicurare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune capofila per il tramite dell'Ufficio di Piano controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i comuni dell'Ambito:

- 1) trasmettere copia delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, dei regolamenti e degli atti adottati in seno al Coordinamento istituzionale;
- 2) trasmettere semestralmente una relazione tecnica dell'Ambito sullo stato di attuazione del Piano di Zona, relativamente a:
 - a) utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
 - b) efficacia delle azioni realizzate;
 - c) qualità dei processi di partecipazione attivati;
 - d) raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.

Il Comune capofila indice, altresì, almeno una volta l'anno, per il tramite del Coordinamento istituzionale, un'apposita Conferenza di Servizi favorendo il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso all'elaborazione del Piano Sociale di Zona.

Art. 9 - Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'AUSL, finalizzate all'integrazione sociosanitaria, con la Provincia, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del PSdZ, di sovrintendere alla programmazione dei piani locali di intervento dei servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani a valere su risorse PAC.

Al Coordinamento istituzionale spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona.

Il Coordinamento Istituzionale propone al Responsabile dell'Ufficio di Piano, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l'indizione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano di Zona, nel rispetto dei tempi previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.

Del Coordinamento Istituzionale fanno parte, i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali specificatamente delegati da ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d'atto dei provvedimenti adottati in seno al Coordinamento Istituzionale ed approvati dal Comune capofila nonché della relativa e coerente attuazione a livello

comunale delle decisioni assunte.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa il Direttore Generale della ASL, ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o suo delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione sociosanitaria.

Ai lavori del Coordinamento Istituzionale partecipa, inoltre, un rappresentante della Provincia, laddove all'ordine del giorno siano poste questioni inerenti la progettazione e organizzazione di servizi sovra-ambito a cui concorra la Provincia medesima.

Più in generale possono partecipare al Coordinamento Istituzionale, su invito dei Comuni, anche altri soggetti ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato, da un disciplinare approvato dal Coordinamento medesimo.

Art. 10 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30; 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale tecnostruttura con funzioni programmatiche, amministrative e contabili dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.

All'Ufficio di Piano sono assegnate risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. Compongono, pertanto, l'Ufficio di Piano di Ambito le seguenti unità di personale, impegnate ciascuna nei tempi e nei modi stabiliti da apposite disposizioni di servizio, che presidiano le seguenti funzioni:

- N. 1 unità con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione;
- N. 1 unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa;
- N. 1 unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile;

L'ufficio di Piano sarà composto, altresì, da uno staff tecnico - amministrativo di supporto alle tre aree di competenza, che svolgerà le specifiche funzioni individuate nell'apposito regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano e nei singoli ordini di servizio.

La funzione di programmazione e progettazione, promuovendo ogni utile coordinamento e raccordo operativo con i Servizi Sociali professionali dei Comuni (ovvero Servizio Sociale Professionale di Ambito), assicura il presidio delle seguenti tre aree tematiche:

- a. Area socio-sanitaria
- b. Area socio-assistenziale
- c. Area socio-educativa

Con particolare riferimento all'area sociosanitaria alle attività dell'Ufficio di Piano partecipa, in rappresentanza della Azienda Sanitaria, il Direttore del Distretto Sociosanitario o suo delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della Legge regionale 3 agosto 2006 n. 25 e relativo regolamento attuativo n. 6/2011.

Per le attività connesse alla gestione dei servizi sovra-ambito, ove previste, se espressamente assegnate alle Province, partecipa, altresì una unità tecnica con specifiche competenze del Servizio Sociale della Provincia.

L'Ufficio di Piano, quale ufficio comune dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito, ed organo tecnico-strumentale della medesima, cura l'attuazione del Piano Sociale di Zona e ha le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi, e la conseguente gestione delle procedure individuate;
- predisporre, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, i progetti per l'attuazione del Piano di Zona;
- predisporre gli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;



- organizzare, attraverso la rete del Segretariato Sociale di Ambito ed il Servizio Sociale Professionale di Ambito, la raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori dei servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte del Comune Capofila, custode e affidatario del fondo complessivo dell'Ambito;
- assicurare una interlocuzione unitaria e una rendicontazione periodica agli Uffici Regionali sull'attuazione del PSDZ e gli adempimenti connessi ivi incluse la restituzione dei debiti informativi;
- elaborare, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, proposte, indicazioni e suggerimenti, da rivolgersi al Coordinamento Istituzionale, in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, di gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona;
- relazionare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona, con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi e sulla uniforme applicazione dei Regolamenti unici di Ambito

L'Ufficio di Piano, inoltre, è responsabile delle seguenti attività:

- promozione, con l'apporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona;
- coinvolgimento, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali in tutte le fasi di lavoro;
- supporto all'azione coordinata degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, in relazione alle finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona;
- predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione;
- predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo etc);
- aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;
- svolgimento, con il supporto del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un regolamento di funzionamento, adottato dal Coordinamento Istituzionale e approvato dal Comune Capofila.

Art. 11 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è il Dirigente del Settore Socio-Educativo del Comune di Molfetta capofila dell'Ambito ed assume la responsabilità del funzionamento dello stesso ufficio.
 Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente



Art. 12 - Competenze del Responsabile

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:

- a. assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- d. partecipa di diritto alla Cabina di regia regionale per il confronto e monitoraggio della governance.

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4 della presente Convenzione per la Gestione Associata, declinati nei Piani Sociali di Zona, secondo la programmazione elaborata.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, inoltre:

- a) attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'ufficio;
- b) dà esecuzione alle determinazioni del Coordinamento Istituzionale;
- c) fissa mensilmente, per la programmazione, il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;
- d) assume l'onere, nei confronti del Coordinamento Istituzionale, di redigere periodicamente, con cadenza semestrale, *report* di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.

Art. 13 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici dei Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente al Coordinamento Istituzionale.

Art. 14 - Impegno degli enti associati

Gli enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.

Ciascuno degli enti associati, inoltre, si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e ad assegnare le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione del Piano di intervento territoriali per i servizi di cura per gli anziani e l'infanzia finanziati con risorse del PAC.

Art. 15 - Rapporti finanziari

I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS 2013-2015 e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto.

In particolare tali risorse sono:

- le risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale;
- i finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio-Assistenziale Regionale, dal Fondo Nazionale per le politiche sociali e dal Fondo Nazionale non Autosufficienza, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- le risorse della ASL previste nell'Accordo di programma sottoscritto con gli Ambiti territoriali anche in attuazione del Piano di intervento territoriale finanziato dal PAC/Programma nazionale servizi di cura agli anziani non autosufficienti;
- le eventuali risorse finanziarie rese disponibili dalla Provincia di BARI;
- gli eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Coordinamento Istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 16 - Collegio arbitrale

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, potranno essere demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali con specifica competenza in materia.

In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di TRANI, ai sensi dell'art. 810, 2° c., del c.p.c. su istanza di una delle parti.

La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 17 - Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 18 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 19 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art. 20 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. e ss.mm.ii.
Letto, confermato e sottoscritto.



Per il Comune di Giovinazzo

Il Sindaco

(Tommaso Depalma)

Per il Comune di Molfetta

Il Sindaco


(Paola Natalicchio)

Q



IL PRESIDENTE DEL C.C.

Nicola PIERGIOVANNI



IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Carlo CASALINO -



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 20 NOV. 2013 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino



Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE


Dott. Carlo Casalino

, li _____

Copia conforme all'originale!
FORNATA DA N. 14 (Quattresolite) FACILE
Molfetta, li 20 NOV. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino



n° 10
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
Dell'Ufficio di Piano
[Signature]



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale



Comune di Molfetta
Ass. ai Servizi Socio Educativi

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2016
AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI MOLFETTA E GIOVINAZZO

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**
(ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 - l.r. n. 19/2006)

L'anno **2013** (duemilatredici) addì 11 del mese di dicembre alle ore 8,00, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del **Comune di Molfetta** sono presenti:

- **l'Amministrazione Comunale di Molfetta**, rappresentata dal Sindaco, Paola Natalicchio
- **l'Amministrazione Comunale di Giovinazzo**, rappresentata dal Sindaco, Tommaso Depalma.

PREMESSO che:

- la Regione Puglia ha approvato la **Legge Regionale 10.07.2006, n.19** (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) "*Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "**Piano Sociale di Zona**" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali e sociosanitari sul territorio di riferimento, definito Ambito territoriale;
- con la **Deliberazione G.R. n. 1534 del 02.08.2013** la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006, ha approvato il **Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2013-2015**;
- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

- i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;
- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:
 - a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Molfetta, che opera quale **Comune capofila** in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Coordinamento Istituzionale**;
 - c) la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**;
- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:
 - **l'Amministrazione Comunale di Molfetta**, con Del. C.C. n. 20 del 18-11-2013
 - **l'Amministrazione Comunale di Giovinazzo**, con Del. C.C. n. 82 del 28-11-2013



Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena attuazione del Piano Sociale di Zona per il triennio 2014-2016¹, attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi.

La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socio assistenziali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio.

In particolare con la presente Convenzione viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

- l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito territoriale;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali. A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:
 - o modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
 - o la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona 2014-2016 al capitolo _____;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, degli interventi e dei servizi previsti nel Piano di Intervento per l'Infanzia e nel Piano di Intervento per gli anziani a valere sul Piano di Azione e Coesione 2013-2015, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano Sociale di Zona di ambito territoriale.



L'ente locale titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune capofila per il tramite dei seguenti organi: il Coordinamento Istituzionale (organo di indirizzo politico) e l'Ufficio di Piano (tecostruttura di riferimento e supporto), salvo che non sia diversamente specificato.

Art. 4 – Principi fondamentali

La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondata sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

- la leale collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione;
- il rispetto delle indicazioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, nel perseguimento prioritario degli obiettivi di servizio, attraverso il Piano sociale di zona e nell'incremento della quota di risorse comunali apportate a cofinanziamento dei servizi a gestione associata di ambito;
- il mantenimento della spesa sociale comunale storica complessiva e pro-capite;
- la garanzia dell'equità nell'accesso ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell'Ambito, con riferimento al principio di universalismo selettivo per l'accesso ai servizi e alla omogeneità dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi per i cittadini-utenti;
- l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati anche attraverso Regolamenti di Ambito;
- la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica periodica del Piano sociale di zona;
- la collaborazione degli Enti associati alla programmazione coordinata dei Piani di Intervento dei servizi di cura per anziani e per infanzia finanziati con il Piano di Azione e Coesione (PAC) 2013-2015.

Art. 5. - Obiettivi

L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale e sociosanitaria indicati dal PRPS 2013-2015 approvato con dgr 1534 del 2 agosto 2013;
- d. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- e. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- f. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.



Art. 6 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di stipula della stessa e comunque fino al completamento delle attività previste dal III Piano sociale di zona 2014-2016, durante il quale la presente convenzione s'intende tacitamente prorogata.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.17 della Convenzione.

Art. 7 - Comune capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Molfetta quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale.

Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale.

Il Comune capofila si configura quale ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione dei Comuni.

Al Comune capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:

- approvare il Piano Sociale di Zona e i Regolamenti di Ambito adottati dal Coordinamento Istituzionale;
- approvare i Piani di intervento per l'infanzia e per gli Anziani a valere sul PAC Servizi di Cura 2013-2015;
- promuovere le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione necessarie per la stesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito;
- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- gestire le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;

M

- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare ed assicurare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune capofila per il tramite dell'Ufficio di Piano controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i comuni dell'Ambito:

- 1) trasmettere copia delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, dei regolamenti e degli atti adottati in seno al Coordinamento istituzionale;
- 2) trasmettere semestralmente una relazione tecnica dell'Ambito sullo stato di attuazione del Piano di Zona, relativamente a:
 - a) utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
 - b) efficacia delle azioni realizzate;
 - c) qualità dei processi di partecipazione attivati;
 - d) raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.

Il Comune capofila indice, altresì, almeno una volta l'anno, per il tramite del Coordinamento istituzionale, un'apposita Conferenza di Servizi favorendo il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso all'elaborazione del Piano Sociale di Zona.

Art. 9 - Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'AUSL, finalizzate all'integrazione sociosanitaria, con la Provincia, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del PSdZ, di sovrintendere alla programmazione dei piani locali di intervento dei servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani a valere su risorse PAC.

Al Coordinamento istituzionale spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona.

Il Coordinamento Istituzionale propone al Responsabile dell'Ufficio di Piano, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l'indizione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano di Zona, nel rispetto dei tempi previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.

Del Coordinamento Istituzionale fanno parte, i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali specificatamente delegati da ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d'atto dei provvedimenti adottati in seno al Coordinamento Istituzionale ed approvati dal Comune capofila nonché della relativa e coerente attuazione a livello




comunale delle decisioni assunte.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa il Direttore Generale della ASL, ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o suo delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione sociosanitaria.

Ai lavori del Coordinamento Istituzionale partecipa, inoltre, un rappresentante della Provincia, laddove all'ordine del giorno siano poste questioni inerenti la progettazione e organizzazione di servizi sovra-ambito a cui concorra la Provincia medesima.

Più in generale possono partecipare al Coordinamento Istituzionale, su invito dei Comuni, anche altri soggetti ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato, da un disciplinare approvato dal Coordinamento medesimo.

Art. 10 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale tecnostruttura con funzioni programmatiche, amministrative e contabili dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.

All'Ufficio di Piano sono assegnate risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. Compongono, pertanto, l'Ufficio di Piano di Ambito le seguenti unità di personale, impegnate ciascuna nei tempi e nei modi stabiliti da appositi disposizioni di servizio, che presidiano le seguenti funzioni:

- N. 1 unità con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione;
- N. 1 unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa;
- N. 1 unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile;

L'ufficio di Piano sarà composto, altresì, da uno staff tecnico - amministrativo di supporto alle tre aree di competenza, che svolgerà le specifiche funzioni individuate nell'apposito regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano e nei singoli ordini di servizio.

La funzione di programmazione e progettazione, promuovendo ogni utile coordinamento e raccordo operativo con i Servizi Sociali professionali dei Comuni (ovvero Servizio Sociale Professionale di Ambito), assicura il presidio delle seguenti tre aree tematiche:

- a. Area socio-sanitaria
- b. Area socio-assistenziale
- c. Area socio-educativa

Con particolare riferimento all'area sociosanitaria alle attività dell'Ufficio di Piano partecipa, in rappresentanza della Azienda Sanitaria, il Direttore del Distretto Sociosanitario o suo delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della Legge regionale 3 agosto 2006 n. 25 e relativo regolamento attuativo n. 6/2011.

Per le attività connesse alla gestione dei servizi sovra-ambito, ove previste, se espressamente assegnate alle Province, partecipa, altresì una unità tecnica con specifiche competenze del Servizio Sociale della Provincia.

L'Ufficio di Piano, quale ufficio comune dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito, ed organo tecnico-strumentale della medesima, cura l'attuazione del Piano Sociale di Zona e ha le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi, e la conseguente gestione delle procedure individuate;
- predisporre, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, i progetti per l'attuazione del Piano di Zona;
- predisporre gli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;

- organizzare, attraverso la rete del Segretariato Sociale di Ambito ed il Servizio Sociale Professionale di Ambito, la raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori dei servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte del Comune Capofila, custode e affidatario del fondo complessivo dell'Ambito;
- assicurare una interlocuzione unitaria e una rendicontazione periodica agli Uffici Regionali sull'attuazione del PSdZ e gli adempimenti connessi ivi incluse la restituzione dei debiti informativi;
- elaborare, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, proposte, indicazioni e suggerimenti, da rivolgersi al Coordinamento Istituzionale, in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, di gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona;
- relazionare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona, con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi e sulla uniforme applicazione dei Regolamenti unici di Ambito

L'Ufficio di Piano, inoltre, è responsabile delle seguenti attività:

- promozione, con l'apporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona;
- coinvolgimento, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali in tutte le fasi di lavoro;
- supporto all'azione coordinata degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, in relazione alle finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona;
- predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione;
- predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo etc);
- aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;
- svolgimento, con il supporto del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un regolamento di funzionamento, adottato dal Coordinamento Istituzionale e approvato dal Comune Capofila.

Art. 11 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è il Dirigente del Settore Socio-Educativo del Comune di Molfetta capofila dell'Ambito ed assume la responsabilità del funzionamento dello stesso ufficio.

Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente

Art. 12 - Competenze del Responsabile

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:

- a. assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- d. partecipa di diritto alla Cabina di regia regionale per il confronto e monitoraggio della governance.

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4 della presente Convenzione per la Gestione Associata, declinati nei Piani Sociali di Zona, secondo la programmazione elaborata.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, inoltre:

- a) attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'ufficio;
- b) dà esecuzione alle determinazioni del Coordinamento Istituzionale;
- c) fissa mensilmente, per la programmazione, il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;
- d) assume l'onere, nei confronti del Coordinamento Istituzionale, di redigere periodicamente, con cadenza semestrale, *report* di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.

Art. 13 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici dei Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente al Coordinamento Istituzionale.

Art. 14 - Impegno degli enti associati

Gli enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.

Ciascuno degli enti associati, inoltre, si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e ad assegnare le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione del Piano di intervento territoriali per i servizi di cura per gli anziani e l'infanzia finanziati con risorse del PAC.

Art. 15 - Rapporti finanziari

I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS 2013-2015 e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto.

In particolare tali risorse sono:

- le risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale;
- i finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio-Assistenziale Regionale, dal Fondo Nazionale per le politiche sociali e dal Fondo Nazionale non Autosufficienza, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- le risorse della ASL previste nell'Accordo di programma sottoscritto con gli Ambiti territoriali anche in attuazione del Piano di intervento territoriale finanziato dal PAC/Programma nazionale servizi di cura agli anziani non autosufficienti;
- le eventuali risorse finanziarie rese disponibili dalla Provincia di BARI;
- gli eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Coordinamento Istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 16 - Collegio arbitrale

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, potranno essere demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali con specifica competenza in materia.

In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di TRANI, ai sensi dell'art. 810, 2°c., del c.p.c. su istanza di una delle parti.

La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 17 - Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.



Art. 18 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 19 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art. 20 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. e ss.mm.ii.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Giovinazzo

Il Sindaco
M. *Tommaso Depalma*
(Tommaso Depalma)

Per il Comune di Molfetta

Il Sindaco
Paola Natalicchio
(Paola Natalicchio)





COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. Di BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

Convocazione prima

Oggetto: Terzo Piano Sociale di Zona 2014/2016 - Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex art.30 D.Lgs.n.267/2000 - L.R. n.19/2006)..

L'anno duemilatredecim, il giorno ventotto del mese di novembre, con inizio alle ore 18:51 nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in prima convocazione, seduta ordinaria, con avviso prot. n.24287 del 20.11.2013 e con avviso prot. n.24432 del 21.11.2013.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome		Pres	Ass	N°	Cognome e nome		Pres	Ass
1	DEPALMA Tommaso	Sindaco	X		10	BONVINO Filippo	Cons. Com.	X	
2	FAVUZZI Domenico Vito	Pres. Com.	X		11	ARBORE Alfonso	"		X
3	FUSARO Vincenzo	Cons. Com.	X		12	DAGOSTINO Consiglia	"		X
4	BATTISTA Tommaso	"	X		13	STUFANO Cosmo Damiano	"	X	
5	LEALI Giancarlo	"	X		14	CAMPOREALE Giovanni	"	X	
6	BOLOGNA Felice	"	X		15	DELVECCHIO Antonio	"	X	
7	CARLUCCI Raffaele	"	X		16	D'AMATO Vincenzo	"	X	
8	SPADAVECCHIA Claudio	"		X	17	IANNONE Ruggero	"	X	
9	CERVONE Francesco	"	X						

Presenti n. 14

Assenti n.3

Risultato legale il numero degli intervenuti, il sig. Domenico Vito FAVUZZI nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza della dott.ssa Teresa DE LEO - Segretario Generale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 della Legge n.267 del 18.8.2000:

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Il responsabile del settore finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

Il Presidente del Consiglio **Favuzzi** introduce l'argomento. Quindi, passa la parola all'assessore alla Solidarietà Sociale dott. Michele **Sollecito** che illustra l'argomento.

Si allontanano i consiglieri Fusaro, Cervone, Bologna e Carlucci (presenti 10).

Interviene il consigliere **Stufano** e, con riferimento al procedimento di definizione del Nuovo Piano Sociale di Zona, dichiara che a suo parere non è avvenuto un passaggio importante, cioè la concertazione prima sul territorio comunale e, poi, a livello di ambito. Poi, aggiunge che è ancora in attesa di ricevere le copie dei verbali di concertazione che ha già richiesto formalmente.

Rientra il consigliere Bologna (presenti 11). Il consigliere **Stufano** prosegue il suo intervento e chiede spiegazioni sul finanziamento relativo a: Piani di Azione e Coesione che sarebbero confluiti nel Piano Sociale di Zona.

Rientra il consigliere Carlucci (presenti 12; ore 4,52 del giorno 29.11.2013).

Subito dopo rientra il consigliere Fusaro (presenti 13).

Poi il consigliere **Stufano** fa alcune osservazioni sulle disposizioni dello schema di convenzione e in particolare sugli artt. 4 e 5 ed evidenzia la mancata indicazione dell'orario di lavoro di 36 ore del personale assegnato all'Ufficio di Piano.

Alle questioni sollevate risponde l'assessore **Sollecito**.

Rientra il consigliere Cervone (presenti 14).

Interviene anche il consigliere **D'Amato** e dichiara che sebbene l'argomento derivi dalla legge regionale n.19/2006 ed ha oggetto il Piano Sociale di Zona, per cui sarebbe tentato di votare a favore; tuttavia, dubita che gli interventi previsti saranno realizzati in quanto la loro effettiva attuazione è demandata al Comune capofila; pertanto il suo voto sarà di astensione.

Il consigliere **Stufano** insiste nell'evidenziare che l'Amministrazione non mette a disposizione tutti gli atti necessari.

A questo punto il Presidente **Favuzzi** dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.

Si dà atto che il dibattito consiliare ed i singoli interventi sono riportati in resoconto nella trascrizione riveniente da supporto magnetico, a seguito di registrazione da parte della ditta incaricata, la quale comprende la riproduzione dell'attività, degli argomenti e le vicende della presente seduta di Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale

Uditi gli esposti interventi;

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia con la Legge Regionale 10.07.2006, n.19 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) ha approvato il "Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia", al fine di programmare e realizzare sul territorio un Sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza;
- la predetta normativa individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" quale strumento fondamentale per l'attuazione a livello di ambito distrettuale, delle politiche concernenti gli interventi sociali e socio-sanitari;
- i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa ed al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;

VISTA la Delibera di G.R. n.1534 del 2 agosto 2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 123 del 17.09.2013 recante l'approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2013-2015;

VISTA la parte quarta del citato Piano Regionale delle Politiche Sociali che indica gli obiettivi e gli indirizzi per una governance responsabile e quindi, la necessità di rinnovare, in vista del nuovo Piano di Zona, gli assetti istituzionali e organizzativo-gestionali degli ambiti territoriali; CONSIDERATO che i Comuni hanno dato avvio al percorso di programmazione di politiche sociali regionali ai fini della stesura del 3° Piano Sociale di Zona 2014-2016 con tutti gli allegati in essi contenuti;

ATTESO che:

- il percorso per l'approvazione del 3° Piano Sociale di Zona 2014-2016 dell'Ambito Territoriale Molfetta-Giovinazzo prevede in via preliminare: la conferma dei confini amministrativi dell'ambito territoriale, l'individuazione del Comune capofila dell'Ambito, l'individuazione della forma associativa da adottarsi;
- il Coordinamento Istituzionale con verbale n.8 del 30.09.2013 procedeva a:
 - a) confermare i confini amministrativi dell'ambito territoriale dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo;
 - b) individuare il Comune di Molfetta quale Comune capofila;
 - c) adottare, come forma associativa per la gestione delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali del nuovo Piano di Zona, quella della convenzione;

RILEVATO che, invero, i Comuni dell'ambito Molfetta - Giovinazzo intendono realizzare gli interventi e i servizi socio assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie con lo strumento della Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 30 D.Lgs.267/2000 - L.R.n.19/2006 e succ. mod. e int.;

ATTESO che con la gestione associata si intende raggiungere gli obiettivi di seguito indicati:

- Superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio
- Garantire i servizi su tutto il territorio di riferimento
- Razionalizzare l'offerta rispetto alla domanda espressa
- Offrire pari opportunità nell'accesso ai servizi di cura per tutti i cittadini residenti nell'ambito

VISTO il verbale n. 9 del 7.10.2013 della seduta di Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale n. 1, trasmesso con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 23576 dell'11.11.2013;

VISTO, altresì, lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali relativo al Piano Sociale di Zona 2014-2016 dell'Ambito Territoriale dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo approvato dal Coordinamento istituzionale con il verbale n.9 del 7.10.2013 e trasmesso con successiva nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 23879 del 14.11.2013;

VISTA la nota trasmessa dal responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Molfetta acquisita al protocollo dell'Ente al n. 24369 del 20.11.2013 con cui è stata trasmessa la copia della deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 18.11.2013 con cui il Comune di Molfetta ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex art.30 D.Lgs. n.267/2000 - L.R. n.19/2006) del 3° Piano Sociale di Zona 2014-2016;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Molfetta ha approvato un emendamento al testo dello schema di convenzione approvato dal Coordinamento Istituzionale con verbale n.9 del 7.10.2013, consistente nel cassare all'art. 18 le parole "della metà più" sostituendole con la preposizione "di";

VISTO lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali del 3° Piano Sociale di Zona 2014-2016, così come approvato dal Coordinamento Istituzionale con verbale n.9 del 7.10.2013 ed emendato ed approvato dal Comune di Molfetta con Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 18.11.2013;

RITENUTO di procedere all'approvazione del ridetto schema di convenzione nell'identico testo approvato dal Comune di Molfetta - Ente capofila dell'Ambito n.1;

VISTO il verbale della 5ª Commissione Consiliare del 26.11.2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dott. Angelo Domenico DECANDIA, in qualità di Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Città e di Responsabile del Servizio finanziario, come di seguito riportati:

parere di regolarità tecnica: favorevole f.to dott. Angelo Domenico Decandia;

parere di regolarità contabile: favorevole f.to dott. Angelo Domenico Decandia;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n.267 e, in particolare, gli artt. 30, 42 comma 2 lettera-c);

Con il seguente esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Spadavecchia, Arbore e Dagostino)

Voti favorevoli n. 12 (Sindaco Depalma, Favuzzi, Fusaro, Battista, Leali, Bologna, Carlucci, Cervone, Bonvino, Stufano, Camporeale, Delvecchio)

Contrari n. // Astenuti n. 2 (D'Amato, Iannone)

DELIBERA

Per quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente riportato:

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni dei servizi socio-assistenziali ex art.30 del D.Lgs. n. 267/2000 - L.R. n.19/2006 relativo al 3° Piano Sociale di Zona 2014-2016, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A).
2. DI DELEGARE il Comune di Molfetta quale ente capofila per la presentazione e trasmissione degli atti relativi alla Regione Puglia.
3. DI DELEGARE il Sindaco del Comune di Giovinazzo a firmare la convenzione in oggetto.

Considerata, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente esito della votazione separata espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti n. 14; Assenti n. 3 (Spadavecchia, Arbore e Dagostino)

Voti favorevoli n. 12 (Sindaco Depalma, Favuzzi, Fusaro, Battista, Leali, Bologna, Carlucci, Cervone, Bonvino, Stufano, Camporeale, Delvecchio)

Contrari n. // Astenuti n. 2 (D'Amato, Iannone)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del D.L.vo 18/08/2000, n.267.



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale



Comune di Molfetta
Ass. ai Servizi Socio Educativi

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2016
AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI MOLFETTA E GIOVINAZZO

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
 DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

(ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 - l.r. n. 19/2006)

L'anno **2013** (duemilatredecim) addì _____ del mese di _____ alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del **Comune di Molfetta** sono presenti:

- **L'Amministrazione Comunale di Molfetta**, rappresentata dal Sindaco, Paola Natalicchio
- **L'Amministrazione Comunale di Giovinazzo**, rappresentata dal Sindaco, Tommaso Depalma.

PREMESSO che:

- la Regione Puglia ha approvato la **Legge Regionale 10.07.2006, n.19** (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) "*Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "**Piano Sociale di Zona**" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali e sociosanitari sul territorio di riferimento, definito Ambito territoriale;
- con la **Deliberazione G.R. n. 1534 del 02.08.2013** la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006, ha approvato il **Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2013-2015**;
- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

- i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;
- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:
 - a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Molfetta, che opera quale **Comune capofila** in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Coordinamento Istituzionale**;
 - c) la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**;
- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:
 - **l'Amministrazione Comunale di Molfetta**, con Del. C.C. n. _____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Giovinazzo**, con Del. C.C. n. _____ del _____

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena attuazione del Piano Sociale di Zona per il triennio 2014-2016¹, attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi.

La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socio assistenziali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio. In particolare con la presente Convenzione viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

- l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito territoriale;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali. A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:
 - o modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
 - o la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona 2014-2016 al capitolo _____;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, degli interventi e dei servizi previsti nel Piano di Intervento per l'Infanzia e nel Piano di Intervento per gli anziani a valere sul Piano di Azione e Coesione 2013-2015, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano Sociale di Zona di ambito territoriale.

L'ente locale titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune capofila per il tramite dei seguenti organi: il Coordinamento Istituzionale (organo di indirizzo politico) e l'Ufficio di Piano (tecnostuttura di riferimento e supporto), salvo che non sia diversamente specificato.

Art. 4 - Principi fondamentali

La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondata sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

- la leale collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione;
- il rispetto delle indicazioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, nel perseguimento prioritario degli obiettivi di servizio, attraverso il Piano sociale di zona e nell'incremento della quota di risorse comunali apportate a cofinanziamento dei servizi a gestione associata di ambito;
- il mantenimento della spesa sociale comunale storica complessiva e pro-capite;
- la garanzia dell'equità nell'accesso ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell'Ambito, con riferimento al principio di universalismo selettivo per l'accesso ai servizi e alla omogeneità dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi per i cittadini-utenti;
- l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati anche attraverso Regolamenti di Ambito;
- la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica periodica del Piano sociale di zona;
- la collaborazione degli Enti associati alla programmazione coordinata dei Piani di Intervento dei servizi di cura per anziani e per infanzia finanziati con il Piano di Azione e Coesione (PAC) 2013-2015.

Art. 5. - Obiettivi

L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale e sociosanitaria indicati dal PRPS 2013-2015 approvato con dgr 1534 del 2 agosto 2013;
- d. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- e. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- f. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 6. - Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di stipula della stessa e comunque fino al completamento delle attività previste dal III Piano sociale di zona 2014-2016, durante il quale la presente convenzione s'intende tacitamente prorogata.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.17 della Convenzione.

Art. 7 - Comune capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Molfetta quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale.

Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale.

Il Comune capofila si configura quale ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione dei Comuni.

Al Comune capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:

- approvare il Piano Sociale di Zona e i Regolamenti di Ambito adottati dal Coordinamento Istituzionale;
- approvare i Piani di intervento per l'infanzia e per gli Anziani a valere sul PAC Servizi di Cura 2013-2015;
- promuovere le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione necessarie per la stesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito;
- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- gestire le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;

- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare ed assicurare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune capofila per il tramite dell'Ufficio di Piano controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i comuni dell'Ambito:

- 1) trasmettere copia delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, dei regolamenti e degli atti adottati in seno al Coordinamento istituzionale;
- 2) trasmettere semestralmente una relazione tecnica dell'Ambito sullo stato di attuazione del Piano di Zona, relativamente a:
 - a) utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
 - b) efficacia delle azioni realizzate;
 - c) qualità dei processi di partecipazione attivati;
 - d) raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.

Il Comune capofila indice, altresì, almeno una volta l'anno, per il tramite del Coordinamento istituzionale, un'apposita Conferenza di Servizi favorendo il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso all'elaborazione del Piano Sociale di Zona.

Art. 9 - Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'AUSL, finalizzate all'integrazione sociosanitaria, con la Provincia, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del PSdZ, di sovrintendere alla programmazione dei piani locali di intervento dei servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani a valere su risorse PAC.

Al Coordinamento istituzionale spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona.

Il Coordinamento Istituzionale propone al Responsabile dell'Ufficio di Piano, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l'indizione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano di Zona, nel rispetto dei tempi previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.

Del Coordinamento Istituzionale fanno parte, i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali specificatamente delegati da ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d'atto dei provvedimenti adottati in seno al Coordinamento Istituzionale ed approvati dal Comune capofila nonché della relativa e coerente attuazione a livello

comunale delle decisioni assunte.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa il Direttore Generale della ASL, ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o suo delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione sociosanitaria.

Ai lavori del Coordinamento Istituzionale partecipa, inoltre, un rappresentante della Provincia, laddove all'ordine del giorno siano poste questioni inerenti la progettazione e organizzazione di servizi sovra-ambito a cui concorra la Provincia medesima.

Più in generale possono partecipare al Coordinamento Istituzionale, su invito dei Comuni, anche altri soggetti ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato, da un disciplinare approvato dal Coordinamento medesimo.

Art. 10 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale tecnostruttura con funzioni programmatiche, amministrative e contabili dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.

All'Ufficio di Piano sono assegnate risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. Compongono, pertanto, l'Ufficio di Piano di Ambito le seguenti unità di personale, impegnate ciascuna nei tempi e nei modi stabiliti da appositi disposizioni di servizio, che presidiano le seguenti funzioni:

- N. 1 unità con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione;
- N. 1 unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa;
- N. 1 unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile;

L'ufficio di Piano sarà composto, altresì, da uno staff tecnico - amministrativo di supporto alle tre aree di competenza, che svolgerà le specifiche funzioni individuate nell'apposito regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano e nei singoli ordini di servizio.

La funzione di programmazione e progettazione, promuovendo ogni utile coordinamento e raccordo operativo con i Servizi Sociali professionali dei Comuni (ovvero Servizio Sociale Professionale di Ambito), assicura il presidio delle seguenti tre aree tematiche:

- a. Area socio-sanitaria
- b. Area socio-assistenziale
- c. Area socio-educativa

Con particolare riferimento all'area sociosanitaria alle attività dell'Ufficio di Piano partecipa, in rappresentanza della Azienda Sanitaria, il Direttore del Distretto Sociosanitario o suo delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della Legge regionale 3 agosto 2006 n. 25 e relativo regolamento attuativo n. 6/2011.

Per le attività connesse alla gestione dei servizi sovra-ambito, ove previste, se espressamente assegnate alle Province, partecipa, altresì una unità tecnica con specifiche competenze del Servizio Sociale della Provincia.

L'Ufficio di Piano, quale ufficio comune dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito, ed organo tecnico-strumentale della medesima, cura l'attuazione del Piano Sociale di Zona e ha le seguenti competenze:

- > predisporre gli atti per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi, e la conseguente gestione delle procedure individuate;
- > predisporre, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, i progetti per l'attuazione del Piano di Zona;
- > predisporre gli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;

- organizzare, attraverso la rete del Segretariato Sociale di Ambito ed il Servizio Sociale Professionale di Ambito, la raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori dei servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte del Comune Capofila, custode e affidatario del fondo complessivo dell'Ambito;
- assicurare una interlocuzione unitaria e una rendicontazione periodica agli Uffici Regionali sull'attuazione del PSdZ e gli adempimenti connessi ivi incluse la restituzione dei debiti informativi;
- elaborare, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, proposte, indicazioni e suggerimenti, da rivolgersi al Coordinamento Istituzionale, in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, di gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona;
- relazionare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona, con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi e sulla uniforme applicazione dei Regolamenti unici di Ambito

L'Ufficio di Piano, inoltre, è responsabile delle seguenti attività:

- promozione, con l'apporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona;
- coinvolgimento, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali in tutte le fasi di lavoro;
- supporto all'azione coordinata degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, in relazione alle finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona;
- predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione;
- predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo etc);
- aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;
- svolgimento, con il supporto del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un regolamento di funzionamento, adottato dal Coordinamento Istituzionale e approvato dal Comune Capofila.

Art. 11 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è il Dirigente del Settore Socio-Educativo del Comune di Molfetta capofila dell'Ambito ed assume la responsabilità del funzionamento dello stesso ufficio.

Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente

Art. 12 - Competenze del Responsabile

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:

- a. assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- d. partecipa di diritto alla Cabina di regia regionale per il confronto e monitoraggio della governance.

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4 della presente Convenzione per la Gestione Associata, declinati nei Piani Sociali di Zona, secondo la programmazione elaborata.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, inoltre:

- a) attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'ufficio;
- b) dà esecuzione alle determinazioni del Coordinamento Istituzionale;
- c) fissa mensilmente, per la programmazione, il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;
- d) assume l'onere, nei confronti del Coordinamento Istituzionale, di redigere periodicamente, con cadenza semestrale, report di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.

Art. 13 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici dei Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente al Coordinamento Istituzionale.

Art. 14 - Impegno degli enti associati

Gli enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.

Ciascuno degli enti associati, inoltre, si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e ad assegnare le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione del Piano di intervento territoriali per i servizi di cura per gli anziani e l'infanzia finanziati con risorse del PAC.

Art. 15 - Rapporti finanziari

I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS 2013-2015 e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto.

In particolare tali risorse sono:

- le risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale;
- i finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio-Assistenziale Regionale, dal Fondo Nazionale per le politiche sociali e dal Fondo Nazionale non Autosufficienza, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- le risorse della ASL previste nell'Accordo di programma sottoscritto con gli Ambiti territoriali anche in attuazione del Piano di intervento territoriale finanziato dal PAC/Programma nazionale servizi di cura agli anziani non autosufficienti;
- le eventuali risorse finanziarie rese disponibili dalla Provincia di BARI;
- gli eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Coordinamento Istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 16 - Collegio arbitrale

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, potranno essere demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali con specifica competenza in materia.

In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di TRANI, ai sensi dell'art. 810, 2°c., del c.p.c. su istanza di una delle parti. La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 17 - Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 18 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 19 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art. 20 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. e ss.mm.ii.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Giovinazzo

Il Sindaco

(Tommaso Depalma)

Per il Comune di Molfetta

Il Sindaco

(Paola Natalicchio)

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
F.to D.V.FAVUZZI

Il Segretario Generale
F.to T. DE LEO

Prot. n. 1890


Li 5 DIC. 2013

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addi 5 DIC. 2013

Il Messo Notificatore

Il Segretario Generale




f.to T. DE LEO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo, 5 DIC. 2013

Il Segretario Generale



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del

D.Lgs.vo n. 267/2000 ;

- è divenuta esecutiva :

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Addi, _____

Il Segretario Generale



Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale



Comune di Molfetta
Ass. ai Servizi Socio-Educativi

Ambito Territoriale n.1
Piano Sociale di Zona
A.S.L. BA

VERBALE N.10

OGGETTO: Seduta di Coordinamento Istituzionale.

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di ottobre, alle ore 9.30, presso la Sala Giunta del Comune di Molfetta, Via Carnicella, su convocazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Comune di Molfetta, prot. n.62753 dell' 11/10/2013, si è riunito il Coordinamento Istituzionale nelle persone dei signori:

Bepi Maralfa Assessore Comune Molfetta
Michele Sollecito Assessore Comune Giovinazzo

PRESENTE
PRESENTE

per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione dello schema del disciplinare del Coordinamento Istituzionale;
- 2) individuazione componenti Ufficio di Piano e definizione delle relative aree di competenza;
- 3) Varie ed eventuali

Presiede, in qualità di Presidente del Coordinamento Istituzionale del Comune capofila, l'Assessore ai Servizi Socio-Educativi del Comune di Molfetta, avv. Bepi Maralfa.

Sono presenti alla seduta il Responsabile dell'Ufficio di Piano, Dirigente del Settore Socio-Educativo del Comune di Molfetta, dott.ssa Marilina D'Abramo, l'Assistente Sociale, dott.ssa Angela Panunzio, l'Istruttore Direttivo, dott.ssa M.Marina Andriani, per il Comune di Giovinazzo l'Assistente Sociale, sig.ra Mariantonietta Lezzi;

ea *ff*

Assiste alla seduta, in qualità di segretaria verbalizzante, la sig.ra Carolina Amendolagine, Istruttore Amministrativo del Comune di Molfetta e componente dell'Ufficio di Piano.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione G.R. n. 1534 del 02.08.2013 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006, ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2013-2015;
- con tale deliberazione di G.R. n.1534 del 2/08/2013 i Comuni hanno dato avvio al percorso di programmazione delle Politiche Sociali Regionali ai fini della stesura del terzo Piano Sociale di Zona 2014/2016, con tutti gli allegati in esso contenuti;
- i tecnici dell'Ufficio di Piano hanno predisposto un nuovo disciplinare che regola l'attività del Coordinamento Istituzionale

TUTTO CIO' PREMESSO

1) Approvazione dello schema del disciplinare del Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale, esaminata la bozza dello schema del disciplinare del Coordinamento Istituzionale predisposta dall'Ufficio di Piano, in seguito ad un costruttivo confronto evidenzia la necessità di apportare alcune modifiche.

Definite le predette modifiche, concorda, all'unanimità, di presentarlo, per la necessaria approvazione, nei rispettivi Consigli Comunali dei due Comuni.

2) Individuazione componenti Ufficio di Piano e definizione delle relative aree di competenza;

Per quanto concerne il secondo punto all'o.d.g., il Coordinamento Istituzionale preliminarmente individua come Responsabile dell'Ufficio di Piano il Dirigente del Settore Socio-Educativo del Comune di Molfetta

Individua, inoltre, le tre figure professionali che assumeranno la responsabilità delle aree nel seguente modo:

- area della programmazione e progettazione sociale, n.1 Assistente Sociale del Comune di Molfetta;
- area della gestione tecnica ed amministrativa, n. 1 Assistente Sociale del Comune di Giovinazzo;
- area della funzione contabile e finanziaria n. 1 unità del Settore Economico Finanziario del Comune di Molfetta;



I predetti responsabili delle 3 aree saranno supportati da uno staff tecnico-amministrativo così composto:

- n. 2 Istruttori direttivi amministrativi del Comune di Molfetta;
- n. 1 Funzionario amministrativo del Comune di Giovinazzo,
- il Dirigente del Settore Solidarietà Sociale del Comune di Giovinazzo;
- n. 2 Istruttori amministrativi contabili, 1 del Comune di Molfetta e 1 del Comune di Giovinazzo;
- n. 1 Istruttore amministrativo del Comune di Molfetta

Il Coordinamento Istituzionale, dà mandato al responsabile dell'Ufficio di piano di procedere all'assegnazione delle predette funzioni con appositi ordini di servizio.

Il Coordinamento Istituzionale, all'unanimità, decide di aggiornarsi al giorno, 22 ottobre p.v., per l'assunzione degli atti relativi al Regolamento dell'Ufficio di Piano, nonché per una disamina degli obiettivi di servizio previsti nel Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013/2015..

La seduta termina alle ore 11,30

L.C.S.


L'Assessore alla Solidarietà Sociale
del Comune di Giovinazzo

(dott. Michele Sollecito)




L'Assessore ai Servizi Socio-Educativi
del Comune di Molfetta


(avv. Bepi Maralfa)



La Segretaria verbalizzante del C.I.

(Carolina Amendolagine)





Comune di Giovinazzo
Ass. alla Solidarietà Sociale



Comune di Molfetta
Ass. ai Servizi Socio-Educativi

Ambito Territoriale n°1
Piano Sociale di Zona
A.S.L. BA

DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art.1 (Finalità)

1. In conformità di quanto stabilito dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013/2015 della Regione Puglia, il presente Regolamento disciplina l'attività del Coordinamento Istituzionale, organismo politico istituzionale, istituito il 25/06/2003 per l'elaborazione del 1° Piano Sociale di Zona, dell'Ambito territoriale n.1 - ASL BA dei Comuni di Molfetta - Giovinazzo, Ambito individuato con Del.G.R.n.1161 del 08/08/2002 e confermato nei confini amministrativi ai sensi dell'art.12 del Reg. Reg. n.04/2007, d'ora innanzi definito Coordinamento Istituzionale.

Art.2 (Sede)

1. Il Coordinamento Istituzionale ha sede presso il Comune Capofila di Molfetta.

Art.3 (Composizione)

1. Fanno parte del Coordinamento Istituzionale i Sindaci o gli Assessori ai Servizi Sociali, all'uopo delegati, del Comune di Molfetta e del Comune di Giovinazzo.
2. Al Coordinamento Istituzionale partecipano su invito, il Direttore Generale ASL BA, o un suo delegato, e il Presidente della Provincia o suo delegato per l'espressione del necessario parere in merito, rispettivamente, agli indirizzi sull'integrazione socio-sanitaria e alle determinazioni dei servizi sovra-ambito. Possono, altresì, partecipare, su invito, anche altri soggetti ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

Art. 4 (Funzioni del C.I.)

Il Coordinamento Istituzionale sovrintende alla programmazione d'Ambito e alla sua attuazione, definisce le eventuali forme di collaborazione interambito, dà impulso all'attività del Comune Capofila,

definisce e disciplina il funzionamento dei Tavoli di Concertazione per la programmazione partecipata, stabilisce i compiti e la composizione dell'Ufficio di Piano.

Il Coordinamento Istituzionale è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale, e in particolare:

1. Designa il Comune Capofila dell'Ambito territoriale, ovvero conferma in tale ruolo il Comune sede del distretto sociosanitario di riferimento.
2. Definisce i termini della programmazione di Ambito.
3. Individua gli obiettivi strategici e le priorità socio-assistenziali.
4. Favorisce la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale condiviso, attraverso strumenti di partecipazione, pratiche concertative e percorsi di co-progettazione e di co-valutazione.
5. Formula indirizzi, direttive, proposte, osservazioni per la predisposizione del Piano di Zona nel rispetto delle leggi nazionali e regionali di settore.
6. Istituisce l'Ufficio di Piano quale struttura tecnica a supporto della programmazione d'Ambito.
7. Adotta tutti i Regolamenti unici di Ambito, da trasmettere agli organi competenti per l'approvazione definitiva.
8. Esercita funzioni di propulsione, verifica e controllo delle attività dell'Ufficio di Piano.
9. Definisce la partecipazione economica dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo per la gestione associata dei servizi, nonché l'allocazione delle risorse finanziaria assegnate dalla Regione.
10. Attua le forme di collaborazione e di integrazione fra i Comuni di Molfetta e di Giovinazzo e l'ASL BA per i servizi e le prestazioni socio-sanitarie;
11. Attiva i procedimenti di scelta di contraenti;
12. Determina i contenuti ed adotta l'Accordo di Programma con la Provincia e la ASL, in quanto enti interessati alla definizione, finanziamento e attuazione del Piano di Zona, a conclusione della stesura dello stesso Piano Sociale di Zona, ovvero gli atti integrativi connessi ad eventuali riprogrammazioni o adeguamenti del Piano stesso.
13. Propone al Responsabile dell'Ufficio di Piano l'indizione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Piano Sociale di Zona con la Regione, la Provincia e la ASL.
14. Stabilisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte all'organizzazione dell'Ambito Territoriale e della rete dei servizi sociali.
15. Adotta il Piano Sociale di Zona che viene trasmesso ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione.

Art.5 (Presidenza)

1. La funzione di Presidente del Coordinamento Istituzionale è attribuita al Sindaco del Comune di Molfetta, in qualità di Comune Capofila, che, ai sensi dell'art.10 comma 3 L.R. n.19/2006 e dell'art.13, comma 2, Reg.Reg. n.04/2007, promuove il Piano Sociale di zona.
2. Per la carica di Presidente non sono previsti gettoni di presenza.
3. Al Presidente spettano i seguenti compiti:
 - Rappresentare unitariamente il Coordinamento Istituzionale nei rapporti con i soggetti esterni;
 - Convocare il Coordinamento Istituzionale, previa intesa tra i due componenti del Coordinamento Istituzionale ovvero su proposta del Responsabile dell'Ufficio di Piano;
 - Stabilire gli argomenti da porre all'ordine del giorno d'intesa tra i due componenti del Coordinamento Istituzionale;
 - Presiedere e coordinare i lavori delle sedute;
 - Dare esecuzione alle decisioni assunte attraverso l'Ufficio di Piano;

- Raccordarsi stabilmente con il Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Art.6
(Segreteria)

1. L'assistenza tecnica ai lavori del Coordinamento Istituzionale è assicurata dalla Segreteria individuata dallo stesso Coordinamento Istituzionale;
2. La Segreteria ha la funzione di predisporre gli ordini del giorno ed i verbali delle riunioni del Coordinamento Istituzionale.
3. I componenti della segreteria (un titolare ed un supplente) sono scelti dal Coordinamento Istituzionale nell'ambito degli istruttori amministrativi dei Soggetti facenti parte dell'Ufficio di Piano.

Art.7
(Convocazione e partecipazione al Coordinamento Istituzionale)

1. Il Coordinamento Istituzionale è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo delegato, mediante comunicazione scritta.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, deve pervenire ai destinatari, presso le loro sedi comunali, di norma, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, nella forma sopra indicata.
3. Nei casi d'urgenza, il C. I. può essere convocato anche con telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo.

Art.8
(Ordine del giorno)

1. Con l'avviso di convocazione, viene trasmesso l'ordine del giorno dei lavori.

Art.9
(Validità delle sedute e delle decisioni)

Il Coordinamento Istituzionale decide sulle proprie attribuzioni all'unanimità.
Sono fatte salve le responsabilità in capo al Comune Capofila secondo le disposizioni previste nella Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali.
Le decisioni assunte, ai sensi del presente regolamento, dal Coordinamento Istituzionale vincolano i Comuni partecipanti.

Art.10
(Assistenza alle sedute)

Alle sedute possono partecipare, se invitati dal Presidente, previa intesa con altro componente del Coordinamento istituzionale, anche su richiesta degli altri Componenti, i Direttori Generali e i Segretari dei Comuni membri, i Dirigenti di tali Enti, altri Funzionari o esperti interni e/o esterni alle

Amministrazioni, i componenti dell'Ufficio di Piano, per esprimere chiarimenti tecnici su specifiche azioni, interventi o pareri legali sui singoli argomenti in discussione.

Art.11
(Verbale delle sedute)

1. Le decisioni e comunque le discussioni delle sedute del Coordinamento Istituzionale devono risultare da processo verbale.
In ciascun processo verbale è indicato:
 - Luogo, data, ora di inizio e di termine della seduta;
 - Oggetto degli argomenti esaminati;
 - Nome del presidente, del segretario, dei componenti presenti alla seduta;
 - Esito della votazione, con riferimento a ciascuna proposta o argomento iscritto all'ordine del giorno, specificando per ognuno di essi le eventuali motivazioni;
 - Decisioni di rinvio o ritiro, dichiarazioni o osservazioni sulle determinazioni assunte;
 - Nome dei soggetti che hanno eventualmente assistito alla seduta.
2. Il verbale è sottoscritto ed approvato da tutti i membri del Coordinamento e dal segretario verbalizzante.

Art.12
(Pubblicità delle decisioni del Coordinamento Istituzionale)

Le decisioni assunte dal Coordinamento istituzionale sono trasmesse, a cura della Segreteria, ai Sindaci dei due Comuni. I due Comuni hanno l'obbligo di assicurare la pubblicità degli atti deliberativi assunti nelle forme previste dai vigenti regolamenti comunali, ivi compresa la pubblicità sui due siti web istituzionali.

Art. 13
(Modifiche e/o integrazioni del Disciplinare)

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente disciplinare saranno approvate dai componenti del Coordinamento Istituzionale.

Art. 14
(Entrata in vigore)

Il Presente Disciplinare entra in vigore alla data dell' esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.